

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1

Denominazione-sede-durata

È costituita, l'associazione denominata:

Parole & Musica Academy
Associazione di promozione sociale

L'Associazione è costituita e organizzata come associazione di promozione sociale ed ente del Terzo settore e opera nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo settore" o "CTS"). L'Associazione deve inserire nelle comunicazioni al pubblico, negli atti e nella corrispondenza la qualifica di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS".

L'Associazione ha sede legale ed operativa in Milano (MI). Solo a fini conoscitivi viene indicata anche la via, Savona n.26.

L'Associazione potrà esplicare la propria attività sul territorio regionale della Lombardia, con intenti di collaborazione con gli enti istituzionali provinciali e regionali.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

Oggetto

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In particolare, persegue il fine esclusivo di dare impulso alla cultura e alla creatività utilizzando come primo canale di collegamento la musica, il canto e tutte le arti e tecniche direttamente connesse come mezzo per educare, aggregare i giovani e non.

L'Associazione è svincolata da qualsiasi appartenenza politica. L'Obbiettivo è quello della volontà e della voglia di associarsi creando iniziative ed eventi di ogni genere.

L'Associazione è in costante ricerca di nuove persone, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione che nutrite di buona volontà e spirito di appartenenza, collaborino alla progettazione ed alla realizzazione delle proprie iniziative rivolte alla promozione della cultura.

L'Associazione si organizza strutturalmente come ente privato. L'associazione intende dare impulso a esperienze comuni e si fonda sulla convinzione che lo strumento di mantenimento della cultura sia veicolo fondamentale per la valorizzazione delle risorse umane e del patrimonio artistico.

L'Associazione ha quindi, per finalità istitutive esclusivamente quelle di favorire lo sviluppo delle diverse attività culturali programmate fornendo adeguata assistenza ai propri associati ed a terzi che condividano le finalità ed è aperta a chiunque ne condivida i principi. Ciò si realizza attraverso, la diffusione e l'esercizio di attività culturali musicali in genere, del tempo libero, e ricreative, al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1, ossia:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e musicale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione in particolare nell'ambito delle attività di interesse generale si propone di:

- realizzare attività culturali e sociali;
- le finalità preminenti sono tutte quelle relative alla musica e il canto;
- elaborare autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi ricerche, piani di fattibilità, progetti e provvedimenti utili per le finalità dello statuto;
- organizzare convegni, mostre, manifestazioni, produrre strumenti audiovisivi e multimediali o quant'altro utili per favorire e divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- attuare servizi o agevolazioni ai propri Associati, o a quelli di associazioni collegate;
- collaborare con persone, gruppi, enti pubblici, enti locali per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi.
- realizzare servizi di produzione, post produzione sonora, incisioni e registrazioni musicali

Nel conseguire le finalità assistenziali verso i soggetti sopra indicati, l'associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari. L'Associazione potrà svolgere

quindi ogni altra attività non specificatamente sopra menzionata, ma comunque collegata con quella indicata, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il risultato.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

L'associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere attività commerciali, anche eventualmente offrendo servizi a non tesserati, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, in tal caso gli eventuali utili al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali andranno investiti nell'associazione al fine di migliorare l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione stessa.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, alle condizioni e con i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore.

Per lo svolgimento delle finalità di cui al presente articolo, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontario, dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Coloro che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari, iscritti nell'apposito registro, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile dell'Associazione verso i terzi. Si applicano gli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione, in casi di particolari necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

In particolare, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo se necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. L'Associazione assicura ai propri lavoratori condizioni di lavoro conformi a quanto previsto dall'articolo 16 del Codice del Terzo settore.

ART. 3

Risorse Economiche e patrimonio

Il patrimonio e le entrate sono costituiti:

- 1) Dalle quote sociali di sottoscrizione ed iscrizione e dai contributi degli associati;
- 2) Da eventuali proventi derivanti da attività associative, manifestazioni e iniziative;
- 3) Da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- 4) Contributi di organismi internazionali;
- 5) Dai beni mobili che diverranno proprietà dell'associazione;

6) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione da iniziative promozionali. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Costituiscono, in ogni caso, distruzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'articolo 8, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Gli importi delle quote di iscrizione, dalle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali, vengono proposti dal Consiglio direttivo all'assemblea generale dei soci la quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento in sede di approvazione di bilancio.

L'Associazione, se dotata di personalità giuridica, può istituire patrimoni destinati ad uno specifico affare (articoli 2447 bis e seguenti), ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo settore.

ART. 4

Bilancio d'esercizio

Entro il 31/03 di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

ART. 5

Soci

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- 1) Soci fondatori: sono coloro che hanno promosso l'istituzione dell'associazione e hanno responsabilità del buon funzionamento e del raggiungimento dei fini sociali; questo titolo rimarrà per tutta l'esistenza dell'associazione od almeno fino al suo scioglimento oppure per espressa volontà del socio che volesse rinunciare all'appartenenza.
- 2) Soci ordinari: diviene socio ordinario colui che entra a far parte dell'Associazione e partecipa costantemente alla vita associativa.
- 3) Soci Onorari: quelli dichiarati tali dal Consiglio Direttivo perché segnalatisi per meriti sociali e culturali, sempre disponibili e vicini all'Associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale e non hanno diritto di voto.
- 4) Sono soci sostenitori: la qualifica viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo a coloro i quali sorreggeranno con i finanziamenti e donazioni l'attività dell'Associazione.

Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci di maggiore età, iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di parola, di voto nelle assemblee, hanno diritto di candidarsi per le cariche sociali ed hanno diritto di elettorato attivo ed elettorato passivo.

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta dichiarando di dividerne gli scopi sociali. I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio direttivo. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi, insindacabili, che comunque non devono essere verbalizzati ma comunicati esclusivamente al diretto interessato. Qualora l'istanza non fosse ratificata sono fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del presidente o del Vice-presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e la partecipazione alle attività dell'Associazione.

È fatto divieto di disporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

L'iscrizione ha validità fino al 31/12 dell'anno di ammissione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione a libro soci.

Non sono ammessi soci temporanei.

È vietato altresì trasferire e rivalutare, a qualsiasi titolo, la quota associativa o collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'adesione all'associazione comporta:

- 1) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone uso corretto;
- 2) il pagamento della tessera annuale per tutte le categorie di soci, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;
- 3) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'associazione. Il socio può recedere dall'associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso di quanto versato o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
- 4) svolgere le attività a favore dell'associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5) l'obbligo di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Il numero di soci non può scendere sotto sette, se persone fisiche, e sotto tre, se associazioni di promozione sociale. Se il numero di associati diviene inferiore al minimo tassativamente previsto, esso deve essere integrato entro un anno, pena cancellazione dell'Associazione dal RUNTS.

È consentita l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

La perdita della qualifica di socio può avvenire per morosità, non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari, quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'associazione, per comportamento scorretto. Il socio espulso può appellarsi secondo quanto specificato all'Art 11.

ART. 6

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci,
- b) Il Consiglio Direttivo,
- c) Il Presidente,
- d) L'Organo di controllo

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ART. 7

Assemblea dei Soci

L'assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori, ordinari e sostenitori. Tutti hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno. La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima dello svolgimento della stessa, o a mezzo fax e posta elettronica.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il bilancio o rendiconto di cassa dell'esercizio precedente e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per l'esercizio successivo.

L'assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta che lo richiede il Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea delibera, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di

almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-presidente. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali dal Presidente e dal Segretario che, raccolti a libro, sono custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Il bilancio o rendiconto di cassa, nonché i libri sociali, sono a disposizione dei soci, presso la sede sociale.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 8

Consiglio Direttivo

L'associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di cinque membri: Presidente, Vice-Presidente, Segretario e due consiglieri eletti liberamente a maggioranza semplice dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno Presidente, Vice-Presidente e Segretario. Il Consiglio direttivo dura in carica un quinquennio ed è rieleggibile. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione, senza limitazioni, pertanto, potrà compiere in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari, o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'associazione. Il Consiglio direttivo procede, inoltre, alla nomina ed in caso di particolare necessità all'assunzione di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori, determinandone gli emolumenti o compensi e/o rimborsi spesa. Gli incarichi di direzione o di istruzione possono essere assolti in caso di particolare necessità anche da componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio direttivo presieduto dal Presidente delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

È ammesso l'intervento in Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

ART. 8

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio direttivo e decide in ordine alla ammissione ai servizi dell'associazione dei tesserati. Il Vice -Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce quando necessario, il segretario collabora la gestione dell'associazione e cura la tenuta dei libri sociali.

ART. 9

Lo scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Verificatosi lo scioglimento o qualunque altra causa di estinzione il patrimonio residuo, verrà devoluto ad enti o associazioni che perseguono gli stessi scopi dell'associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l'organismo di controllo di cui all'art. 3, com. 190, legge 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

In nessun caso, compreso lo scioglimento, possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 10

Le modifiche dello statuto

Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'assemblea straordinaria dei soci. L'associazione può dotarsi anche di regolamenti interni, sempre approvati dall'assemblea.

ART. 11

Controversie

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri, soci fondatori o ordinari, dell'associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del collegio arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o in caso di

disaccordo del Presidente del tribunale. Il deliberato del Collegio arbitrale vincola tutti gli associati e l'associazione ed i suoi organi, rinunciando la parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

ART. 12

Organo di controllo

L'organo di controllo dell'Associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. L'organo di controllo è nominato e attivato dall'Assemblea e dura in carica tre anni. L'organo ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. L'organo potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio direttivo, le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il migliore assolvimento dei compiti a loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri dell'organo di controllo, se esterni all'associazione, è determinato del Consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

La nomina dell'organo di controllo è sempre obbligatoria nei casi e al superamento dei limiti stabiliti dall'articolo 30, commi 2, 3, 4 e 5 del Codice del Terzo settore.

Al superamento dei limiti e nei casi di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo, che sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare altresì la revisione legale dei conti, ferma restando la possibilità di nominare un esterno.

L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di controllo:

- accerta la regolarità degli atti contabili e della gestione e redige una relazione di controllo al Bilancio consuntivo;
- accerta, almeno una volta all'anno, ferma restando la sua facoltà di intervenire in qualsiasi momento, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori, dei titoli e dei beni di proprietà dell'Associazione;
- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile;
- esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore;
- può compiere in qualsiasi momento ispezioni e controlli sia separatamente sia collettivamente, previa comunicazione al Segretario generale.

ART. 14

Norme finali

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del Codice del Terzo settore e le norme del Codice civile, in attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, per quanto non previsto dal primo e in quanto compatibili.

Milano 30 marzo 2021